

C.N.F., Sent., 5 dicembre 2023, n. 284

“OMISSIS”

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“Art. 9 comma 2 — Doveri di probità dignità, decoro e indipendenza, perché, ricevendo presso il proprio studio professionale un soggetto che gli richiedeva, nella sua veste di consigliere comunale del Comune di [OMISSIS] e, comunque, di influente uomo politico del territorio, la propria illecita intercessione al fine di procurare una indebita assunzione pubblica presso l'istituendo [XXX], così aggirando le norme sulla selezione dei candidati agli impieghi pubblici a tempo indeterminato, si faceva promettere in cambio della suddetta promessa di assunzione la somma di € 10.000,00, manifestando a costui la necessità di dover impiegare il denaro così ricevuto per locupletare il favore di pubblici impiegati e pubblici ufficiali o comunque di doverli remunerare al fine di conseguire l'illegittima assunzione.

Fatti commessi in [OMISSIS], in data prossima ed antecedente al 29-11-2016”.

Il procedimento traeva origine dalla comunicazione inviata al COA di OMISSIS dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS il 13.6.2018 con la quale si dava notizia dell'esercizio dell'azione penale (RGNR [OMISSIS]/2016) nei confronti dell'odierno incolpato e dell'avvocato [AAA] in ordine ai reati di cui agli artt. 56,110 e 346 comma 2 c.p.. Il Consigliere Istruttore acquisite le memorie difensive dei segnalati, nonché gli atti del procedimento penale, richiedeva l'archiviazione nei confronti dell'Avv. [AAA] e l'approvazione del capo di incolpazione per l'Avv. [RICORRENTE]. La sezione accoglieva entrambe le proposte citando a giudizio disciplinare l'avv. [RICORRENTE] per rispondere dell'imputazione sopra riportata.

In sede dibattimentale il CDD acquisiva il file con la registrazione della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" di data [OMISSIS] 2016 nel corso della quale veniva messo in onda il servizio del giornalista [BBB] il quale, con l'ausilio di attore munito di una telecamera nascosta, riprendeva l'incontro svoltosi su appuntamento nello studio dell'incolpato. In tale incontro l'avvocato [RICORRENTE], allora Consigliere comunale e Presidente della Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali e Trasparenza" del Comune di [OMISSIS], avanzava richiesta al suo interlocutore della somma di € 10.000,00 da destinare ad ignoti pubblici ufficiali che sarebbero stati asseritamente disponibili ad agevolare l'assunzione a tempo indeterminato della figlia presso l'[XXX] di OMISSIS. La messa in onda del servizio provocava l'apertura del procedimento penale.

In sede dibattimentale, con opposizione della difesa, il CDD acquisiva, al fine dichiarato della valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato, la documentazione offerta in produzione dal P.M. attinente all'esistenza di una ulteriore simile vicenda, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di OMISSIS, nell'ambito della quale l'avvocato [RICORRENTE] era stato anche tratto in arresto per detenzione di arma e successivamente condannato.

Avanti il CDD la difesa dell'avv. [RICORRENTE] denunciava l'illiceità delle riprese realizzate dal giornalista a mezzo dello strumento investigativo dell'agente provocatore integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) in quanto faceva sorgere nell'incolpato "un proposito criminoso dapprima inesistente": illiceità, secondo la prospettazione difensiva, da non consentire la loro utilizzabilità né in un giudizio penale (ex art. 191 c.p.p) né, tantomeno, in uno amministrativo o disciplinare. La difesa eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, ex art. 51 RD.L. 1578/1933, e, in subordine, richiedeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito di quello penale.

Il CDD di OMISSIS, rigettata l'eccezione di prescrizione nonché la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare stante l'assoluta autonomia dello stesso rispetto al

procedimento penale, dichiarava l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti durante la fase dibattimentale e, con specifico riferimento al file recante la registrazione della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" del [OMISSIS] 2016, affermava che il filmato era riferibile ad attività di inchiesta giornalistica sul fenomeno della compravendita di posti di lavoro con ciò facendo venir meno l'ipotesi di reato paventata dalla difesa dell'istigazione a delinquere (ex art. 414 c.p.) dovendosi, quindi, escludere la figura dell'agente provocatore, non potendosi ravvisare nelle modalità del colloquio alcun elemento di induzione dell'incolpato alla commissione di reato in quanto l'avv. [RICORRENTE] con estrema naturalezza e spontaneità, senza remore, scrupoli o freni inibitori, avanzava al proprio interlocutore la richiesta di denaro proponendosi, per l'effetto, quale intermediario per l'ottenimento del lavoro.

Ciò affermato, il CDD partenopeo, riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per la violazione del precetto di cui all'art. 9 cdf., gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni 5 (cinque), valutandone grave la condotta alla luce dell'eco mediatico assunto dalla vicenda e del contenuto della documentazione che il P.M. aveva trasmesso al COA di OMISSIS per dar corso all'ulteriore procedimento disciplinare.

Avverso la decisione l'avv. [RICORRENTE] interpone tempestiva impugnazione con la quale chiede che il CNF: a) in via preliminare, sospenda il procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale vertente sui medesimi fatti; b) nel merito, in principalità, mandi assolto l'incolpato e/o disponga l'annullamento con rinvio per nuovo esame della decisione impugnata; c) nel merito, in subordine, previa rinnovazione dell'istruttoria, con acquisizione in originale del video consegnato alla Guardia di Finanza da [BBB], mandi assolto l'incolpato "perché il fatto non sussiste"; d) in via ulteriormente gradata, l'incolpato chiede la dichiarazione di prescrizione dell'illecito disciplinare e, comunque, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Preliminarmente, viene dedotta la necessità di sospendere il procedimento disciplinare sul presupposto, prefigurato, del possibile/probabile esito del giudizio penale con formula assolutoria "perché il fatto non sussiste". La difesa, difatti, sul punto sostiene che il filmato relativo alla trasmissione televisiva "Striscia la notizia" del [OMISSIS] 2016 - posta a fondamento sia dell'incolpazione in sede disciplinare che dell'imputazione in sede penale - costituisce una prova non legittimamente acquisibile né altrimenti utilizzabile dal giudice in sede penale. Ne discenderebbe, in tesi, a parere della difesa, l'insussistenza della responsabilità penale e quindi la definizione del relativo procedimento con pronuncia assolutoria.

Nel merito, l'impugnazione è affidata a 4 (quattro) motivi di doglianza.

Con il primo motivo si denuncia la mancata assunzione, da parte del CDD, di una prova decisiva costituita dai sei file audio video consegnati dal giornalista [BBB] in data 4 gennaio 2017 alla Guardia di Finanza di [OMISSIS].

Tale documentazione, se acquisita, avrebbe infatti consentito di concludere che il filmato mandato in onda era frutto di un montaggio diffamatorio a danno dell'avv. [RICORRENTE]. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e 111 della Costituzione. Sostiene il ricorrente che le modalità con cui è stata condotta l'inchiesta giornalistica sono del tutto sovrapponibili a quelle con cui agisce l'agente provocatore e che l'attore, in uno con il giornalista [BBB], abbia, indotto l'avv. [RICORRENTE] ad una condotta che diversamente non avrebbe realizzato essendo inesistente tale proposito in capo all'incolpato prima dell'opera di istigazione. Per tale ragione, poiché l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe commesso reato in assenza dell'istigazione dell'agente provocatore (l'attore), si sarebbe in presenza di violazione del diritto ad un "giusto processo" tutelato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dall'art. 111 della Cost.

Con il terzo motivo si insiste sull'eccezione di intervenuta prescrizione essendo decorsi più di 5 (cinque) anni dai fatti contestati all'avvio dell'azione disciplinare avvenuta nel 2021.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio irrogato, asseritamente in assenza di motivazione, nella misura massima senza aver tenuto conto che le condotte esulano dall'attività professionale e si sono verificate nello studio legale solo per l'attività ingannatoria del giornalista che ha richiesto al praticante, dott. Imparato, la fissazione di un appuntamento.

Avverso la decisione del CDD ha interposto rituale e tempestiva impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, L. 247/2012, anche l'Ufficio della Procura presso il Tribunale di OMISSIS, limitatamente al trattamento sanzionatorio che si richiede venga rideterminato in peius nella sanzione della radiazione, così come, peraltro, richiesto dal PM in sede di giudizio avanti l'organo disciplinare territoriale. Ritiene la Procura che la condotta contestata all'avv. [RICORRENTE], perpetrata all'interno dello studio legale, sia connotata da tale spregiudicatezza da renderne del tutto incompatibile la permanenza nell'albo degli avvocati. Sottolinea la Procura come l'agire contestato all'avv. [RICORRENTE] sia emblematico di una forte inclinazione dello stesso a reiterare tali comportamenti di richiesta di "tangenti", tanto che, dopo due anni dalla vicenda in esame, lo stesso si è reso protagonista di analoga condotta perpetrata con cinismo e spudoratezza spendendo il nome di avvocato. Annota, infine, la Procura come non si siano palesati da parte dell'incolpato segni di respiscenza e di consapevolezza del disvalore dei comportamenti attuati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] è infondato e come tale deve essere respinto. Per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente è prioritario l'esame dell'eccezione formulata dall'avv. [RICORRENTE] nel terzo motivo relativa all'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

La fattispecie oggetto di giudizio è regolata, *ratione temporis*, dall'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247, posto che la condotta censurata integra un illecito deontologico di natura istantanea, che risulta pacificamente consumato in data [OMISSIS].2016 (come pure riportato al punto 4 dell'impugnazione).

Eventi interruttivi sono la comunicazione della notizia dell'illecito avvenuta in data 23.7.2018 e la decisione del CDD di OMISSIS di data 20.12.2022 di talché, ad oggi, non è spirato il termine massimo di prescrizione.

L'eccezione deve quindi essere rigettata.

Va quindi esaminata la richiesta avanzata in via preliminare dal ricorrente di sospensione del presente procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

L'istanza è già stata fondatamente respinta dal CDD partenopeo con motivazione che viene pienamente condivisa dal Consiglio Nazionale Forense.

E', infatti, noto che con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54) la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", poiché esso "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti" tanto che un eventuale possibile contrasto di giudicati in ordine alla sussistenza e all'attribuibilità delle condotte illecite al segnalato è appositamente regolato e disciplinato dall'art. 55 della L. 247/2012 che norma, in tale evenienza, la riapertura del procedimento disciplinare.

Il CDD di OMISSIS, investito del giudizio, aveva pertanto la mera eccezionale facoltà, che non ha esercitato, di sospendere il procedimento disciplinare con stringente obbligo, nel caso, di motivarne le ragioni.

Invero nella decisione impugnata non si rinviene la specifica motivazione che ha indotto il CDD a non utilizzare la facoltà di sospensione e quindi, seppur nel caso l'obbligo motivazionale sia meno cogente rispetto alla scelta di sospendere, si ritiene di integrare sul

punto la motivazione della decisione impugnata, facoltà e potere che è riconosciuta al Consiglio Nazionale quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello.

Come già annotato, l'attuale istituto della sospensione non è fondato sulla necessità di attendere l'esito del giudizio penale, ma unicamente dalla necessità di acquisire materiale probatorio decisivo ai fini del giudizio assunto, o da assumere, in sede penale.

Nel caso, e sotto un profilo ricostruttivo dei fatti, la disponibilità degli atti penali ed in particolare del file audio-video del servizio messo in onda in data [OMISSIS].2016 dalla trasmissione "Striscia la notizia" giustifica la reiezione della richiesta di sospensione del procedimento e non vi è ragione, stante l'attuale regola del doppio binario, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale per la valutazione disciplinare.

Per tale ragione la richiesta formulata viene respinta.

Nel merito.

Si ritiene di dover premettere l'esatta riproduzione del contenuto del servizio giornalistico tra-smesso nel corso del programma "Striscia la Notizia" del giorno [OMISSIS].2016 da cui è scaturita l'indagine penale e il procedimento disciplinare in quanto utile all'esame delle doglianze dell'avv. [RICORRENTE] e delle deduzioni della Procura contenute nel ricorso incidentale.

La visione del file in atti e del servizio giornalistico, tutt'ora accessibile in rete digitando "[OMISSIS] – Striscia la notizia", consente di poterne così descriverne il contenuto:

Il giornalista [BBB] esordisce comunicando agli spettatori di "mettere da parte diplomi lauree e candidature" se desiderosi di conseguire un posto di lavoro nell'inaugurando [XXX] in quanto "noi conosciamo l'uomo giusto": "ci è stato segnalato un consigliere di un comune vesuviano piuttosto attivo su questo fronte".

Segue un filmato realizzato all'evidenza con telecamera nascosta in cui appare un uomo con volto pixellato non riconoscibile, che sarà successivamente identificato dall'Autorità Giudiziaria nell'avv. [RICORRENTE], il quale ha con un interlocutore non visibile la seguente conversazione:

Avv. [RICORRENTE]: Funziona così entro dicembre facciamo l'idoneità in prefettura obbligatoria per i dipendenti della pubblica amministrazione, entro la fine di febbraio i colloqui, entro fine marzo l'assunzione tempo pieno e indeterminato.

I: Quindi lei, la ragazza, ci ha la certezza che viene presa

Avv. [RICORRENTE]: E' logico

I: Lei mi ha parlato di esame... perciò...

Avv. [RICORRENTE]: Sì, il colloquio con me

I: Ah, è lei che lo fa...

Avv. [RICORRENTE]: Il colloquio è una formalità, ma bisogna pur farlo

A questo punto il video si interrompe per far dire al giornalista [BBB] che l'assunzione è certa ma non è gratis e viene quindi immediatamente ripreso con gli stessi protagonisti che così proseguono la conversazione:

Avv. [RICORRENTE]: 10

I: 10?

Avv. [RICORRENTE]: Mila

I: Da dare per fare questa cosa?

Avv. [RICORRENTE]: Sì sì

I: Ma ...tutti insieme?

Avv. [RICORRENTE]: Certo

I: Adesso...prima di tutta l'operazione?

Avv. [RICORRENTE]: Quello è il fatto della fiducia. Io mi fido di voi, ciecamente, che domani sua figlia entra...e tacerà per tutta la vita...non dicendo come è entrata...così lei si dovrebbe fidare di me.

I: 10 mila tutti subito? Mi faccia capire...questi 10 mila euro in che modo glieli devo dare?

Avv. [RICORRENTE]: Secondo lei?

I: Come li porto qua, dentro una busta?

Avv. [RICORRENTE]: Nella busta, chiusi, è normale

Il video è nuovamente interrotto con il giornalista [BBB] che informa gli spettatori che l'attore proverà a chiedere anche l'assunzione per una persona sprovvista di titoli e quindi il video riprende con questa conversazione:

I: Io c'ho un figlio più piccolo che non ha nessuna esperienza

Avv. [RICORRENTE]: Allora, lì c'è stata...lì oltre al personale medico e paramedico...c'è da mettere su una miriade di persone, mensa, custodia, logistica, amministrazione, vigilanza, sicurezza manutenz...cioè una sorta di presa della Bastiglia dove la gente si riversa avendo questa grandissima opportunità. Abbiamo migliaia di sollecitazioni...ovvio che tutto ha un costo, nella nostra vita tutto ha un costo. Io non sono un santo, lo dico sempre, non sono una persona onesta... dipende una persona onesta che significa...non so, io sono onesto intellettualmente...sono onesto...posso essere onesto moralmente...forse non lo sono materialmente, ma non lo sono perché? Perché lo diciamo, in questo momento mi trovo in un posto nel quale gestisco una certa cosa e certamente non faccio fare agli altri quello che a me servirebbe.

Il servizio si conclude con il giornalista [BBB] che intervista l'avv. [RICORRENTE], sempre con volto non riconoscibile, al quale, in risposta al diniego da parte dell'avvocato di prassi illecite di compravendita di posti di lavoro presso l'istituendo [XXX], viene mostrato il video girato con la telecamera nascosta che lo smentisce.

Alla luce di tali emergenze documentali si passa all'esame dei motivi di merito.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata descrizione nel capo di incolpazione del contesto reale nell'ambito del quale si è realizzata la condotta e cioè in un contesto non veritiero frutto dell'arte ingannatoria dell'attore che non aveva alcun reale interesse alla situazione prospettata (l'assunzione della figlia). Si tratterebbe quindi a dire del ricorrente di una sorta di recita alla quale mai avrebbe potuto conseguire la consumazione di un illecito. Si duole, poi, della mancata acquisizione da parte del CDD dei sei file audio e video, realizzati dalla troupe televisiva e consegnati dal giornalista [BBB] alla Guardia di Finanza e di aver valorizzato invece il solo filmato andato in onda che, a dire del ricorrente, è frutto di montaggio con finalità diffamatorie della sua persona, all'esito di un vero e proprio imbroglio ordito a suo danno.

Dall'esame degli atti e delle difese svolte dal ricorrente avanti il CDD di OMISSIS non risulta che l'avv. [RICORRENTE] abbia mai richiesto l'acquisizione integrale dei file audio- video, istanza che viene formulata per la prima volta nell'ambito del giudizio di impugnazione.

Sotto tale profilo appare infondata la doglianza avverso la decisione dell'organo disciplinare territoriale che non aveva motivo, in assenza di formale istanza del segnalato, di disporre l'integrazione documentale che, solo oggi, viene richiesta in quanto ritenuta indispensabile al fine della valutazione dei fatti.

Richiesta che il Collegio ritiene di dover valutare in quanto in sede di impugnazione il Consiglio Nazionale Forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012) e della

affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'incolpato (conforme CNF sentenza 22 del 7 marzo 2023).

L'istanza istruttoria, seppur ammissibile, deve essere tuttavia respinta in quanto il compendio probatorio raccolto dal Giudice di prime cure è stato sufficiente a fondare la pronuncia in primo grado e lo è per la decisione in grado di appello.

Pur se certamente quello reso pubblico non è il video integrale del colloquio avuto dall'attore con l'incolpato, ben potendosi presumere che vi sia stata perlomeno una conversazione iniziale di presentazione e una finale di commiato, indubitabilmente lo stralcio, come sopra riportato, costituisce la parte significativa dell'inchiesta giornalistica realizzata e consumativa della condotta contestata in sede disciplinare.

Dall'ascolto e dalla visione del filmato appare chiara ed evidente, come annotato nella decisione del CDD di OMISSIS, la richiesta da parte del professionista di somme non dovute, quale retribuzione della propria attività illecita, attuata in forza della qualifica pubblicistica rivestita, l'estrema disinvoltura e naturalezza con la quale lo stesso esplicitamente formula tale richiesta, detta le modalità del pagamento e finanche esprime il significato del patto sotteso allo scambio e pertanto l'assoluta irrilevanza, ai fini che qui occupano, della eventuale attività istigatrice da parte dell'interlocutore nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE] a commettere qualsivoglia reato.

La continuità della conversazione e consequenzialità delle domande e risposte fra l'interlocutore e l'avv. [RICORRENTE] escludono peraltro anche il semplice sospetto di un montaggio, tale da rappresentare una realtà diversa da quella avvenuta e apprezzabile nel documento file in atti che, sotto il profilo probatorio appare quindi concludente ed esaustivo. Anzi, se per l'intervistatore costituisce, sicuramente, attività irrilevante sul piano penale la proposta (perché formulata in ambito di attività giornalistica investigativa), così non è per l'incolpato che ritiene di agire nella vita reale e non finge, affatto, sulla richiesta di somme non dovute al fine di agevolare la assunzione dell'interessata.

Né il ricorrente, senza per questo dover incombere sullo stesso l'onere di provare il contrario, allega circostanze, conversazioni o fatti che sarebbero accaduti durante il colloquio con l'attore rilevanti al fine di smentire o diversamente valutare il filmato messo in onda.

Non vi è dubbio, infatti, che essendo egli stato partecipe dei fatti ben avrebbe potuto indicare le circostanze avvenute e asseritamente taciute nel servizio giornalistico trasmesso che con sentirebbero una diversa interpretazione di quanto rappresentato, ovvero che, resosi conto della finzione abbia, a sua volta, partecipato alla sceneggiatura e non alla realtà.

La istanza istruttoria come genericamente formulata non consente quindi di ritenere l'acquisizione integrale dei file utile ad elidere o inficiare l'oggettività delle condotte contestate come emergono dalla documentazione audio video agli atti. Per le anzidette ragioni viene quindi respinta.

Con il secondo motivo di merito si denuncia la sovrapposibilità dell'attività del giornalista con quella vietata dell'"agente provocatore" con travalicamento del diritto di cronaca e di informazione in spregio alle norme poste a garanzia del giusto processo (art. 6, comma 2, CEDU e art. 111 Cost) con istigazione alla commissione di un illecito il cui proposito, in assenza di tale agire, si asserisce, essere stato inesistente.

Preliminarmente e al di là della valutazione di liceità della messa in onda della trasmissione e dei mezzi utilizzati dal giornalista e se questo rientri o meno nel diritto di cronaca tutelato dall'art. 21 della Cost. in quanto attinente a fatti di sicuro interesse pubblico, non può essere taciuto un giudizio di pericolosità delle modalità operative di questa forma estrema del c.d. "giornalismo d'inchiesta" attraverso il quale l'informazione data non attiene ad un fatto già accaduto o ad una inchiesta giudiziaria in corso, ma ad una condotta che si realizza e ha la propria genesi nell'inchiesta stessa.

Il rilievo non toglie, all'evidenza, disvalore alla condotta che trova occasione dall'attività del giornalista come documentata dalle riprese realizzate dall'attore con telecamera nascosta. Modalità occulte che trovano peraltro nell'indagine implicita giustificazione dall'impossibilità di esercizio della funzione informativa in ipotesi di identificazione del giornalista. Altro significato non può infatti avere l'ultima parte del servizio messo in onda allorché, formalmente intervistato dal giornalista [BBB], l'avv. [RICORRENTE] nega decisamente l'esistenza del fenomeno, che lui stesso definisce illecito, della compravendita di posti di lavoro nell'istituendo [XXX].

Il ricorrente invoca la sovrapposibilità dell'agire dell'attore a quella dell'agente provocatore con conseguente illiceità della condotta e inutilizzabilità del materiale probatorio in sede penale a cui conseguirebbe, a suo dire, una sua certa assoluzione dall'imputazione di traffico di influenze per insussistenza del fatto con conseguente ricaduta della pronuncia assolutoria nel giudizio disciplinare.

Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto l'attività di indagine giornalistica finalizzata a svelare verità nascoste, non può essere ricondotta all'attività investigativa giudiziaria ed in particolare dell'attività "sotto copertura" che trova limitata applicazione nel nostro ordinamento con riguardo a ben determinate fattispecie.

Invero nel caso l'attore non pare assumere la veste di agente provocatore che viene definito come colui che si camuffa da delinquente per accertare od impedire il crimine in itinere. Egli si presenta infatti semplicemente nello studio per chiedere informazioni sulle modalità per l'assunzione della figlia (inesistente) presso la nuova struttura dell'[XXX] rivolgendosi all'avv. [RICORRENTE] nella sua veste di amministratore pubblico comunale. Il medesimo, nel descritto contesto, formula la precisa richiesta del versamento della somma di € 10.000,00 quale contropartita economica dell'assunzione (illecita) della figlia dell'intervistatore.

Basta leggere la trascrizione del colloquio che, opportunamente e a tale scopo è stata premessa, per avere immediata contezza della disinvoltura con la quale l'avv. [RICORRENTE] quantifica il prezzo della propria attività illecita al proprio interlocutore che chiede specificamente se la somma da versare sia per l'ottenimento del posto di lavoro e da cosa si possa avere la certezza dell'esito vista la previsione di un esame per i candidati. Sotto tale profilo deve altresì rigettarsi la doglianza del ricorrente di violazione delle norme in tema di giusto processo che la CEDU, ma non la giurisprudenza della SC, ha riconosciuto solo nell'ipotesi di condanna dell'imputato per reato provocato "in senso stretto" dalle forze di polizia, cioè quando il provocato venga in vario modo indotto a commettere un reato che in mancanza di provocazione non avrebbe commesso.

In sostanza, condividendosi le pari argomentazioni svolte nella decisione dal CDD, non appare fondata la richiesta di inutilizzabilità per illiceità del video girato dalla trasmissione "Striscia la notizia" che, come argomentato anche dal Pubblico Ministero in udienza, ha il valore di documento probante la condotta contestata, quantomeno in sede disciplinare. Sul punto, infatti, se pensiamo a chi (protetto dalla non punibilità per mancanza del dolo di consumazione) provoca un illecito che altrimenti non sarebbe commesso, il fatto del provocato sarebbe un reato putativo per errore di fatto, non punibile ex art. 49 c.p., tuttavia la valutazione dei fatti disciplinare è autonoma da quella in sede penale ed, ove anche fosse che in quella sede la prova venga ritenuta inutilizzabile, nel procedimento penale, al contrario, ben può esserlo e legittimare e fondare l'affermazione di responsabilità disciplinare.

Certamente l'accesso dell'attore nello studio e la formulazione della richiesta del lavoro per la figlia hanno costituito l'occasione per la consumazione della condotta, ma, come già detto, ciò che rileva è la richiesta di compenso certamente formulata dall'incolpato quale corrispettivo per la propria attività illecita, a prescindere dalla concreta possibilità di attuazione della illecita assunzione promessa.

Una annotazione merita sul punto l'incredibile naturalezza nella proposta del pactum sceleris come formulata dall'avv. [RICORRENTE], indice della non occasionalità di simili richieste, come del resto deducibile anche dal fatto che l'inchiesta giornalistica veniva proprio direzionata nei riguardi dell'incolpato e non di altri in ragione delle voci ricorrenti circa l'uso, da parte dello stesso, di vendere posti di lavoro.

La condotta descritta nell'incolpazione è quindi stata pienamente provata con violazione dell'art. 9 del CD che impone all'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, di osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Né il fatto che si sia trattato di una "recita" toglie consistenza e disvalore al comportamento dell'avv. [RICORRENTE] in quanto egli, pur del tutto inconsapevole della finzione giornalistica, ha comunque agito nella convinzione di portare a compimento il patto illecito da lui proposto al suo interlocutore. Il fatto quindi, nella sua oggettiva gravità, sussiste indipendentemente dalla concreta possibilità del suo perfezionarsi con l'effettivo scambio di denaro per il conseguimento dell'occupazione lavorativa.

La motivazione della decisione del CDD, che peraltro esamina compiutamente gli stessi argomenti difensivi svolti dal ricorrente nell'atto di impugnazione, va quindi integralmente condivisa e confermata con conseguente reiezione del ricorso dell'avv. [RICORRENTE].

Merita invece condivisione l'impugnazione ritualmente spiegata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di OMISSIS.

Invero la decisione del CDD in ordine alla determinazione della sanzione appare contraddittoria laddove valorizza la gravità della condotta, il grave danno patito dall'intera categoria degli avvocati anche a seguito dell'eco mediatico della vicenda, l'assoluta mancanza di risipiscenza dell'avv. [RICORRENTE] e il comportamento reiterato tenuto successivamente dallo stesso che ha comportato la trasmissione degli atti al COA per l'esercizio di nuova azione disciplinare.

Nel condividere tali rilievi negativi si aggiunga la considerazione che il retto comportamento, sempre imposto all'avvocato dai principi generali del codice deontologico, a maggior ragione e con estremo rigore deve essere osservato quando il professionista assume funzioni pubbliche mettendo al servizio della collettività il proprio sapere tecnico e la propria cultura della legalità di cui è per ruolo interprete.

Quanto affermato dall'avv. [RICORRENTE] nel corso del colloquio registrato è di gravità massima non solo laddove richiede la somma di denaro, ma soprattutto per la descrizione data del patto illecito costruito sulla fiducia del silenzio della vittima e per le motivazioni date al proprio agire di approfittamento materiale del ruolo di amministratore pubblico.

L'estremo giudizio di disvalore della condotta, rispetto alla quale l'avv. [RICORRENTE] mai ha mostrato tratti di pentimento o ravvedimento essendosi sempre limitato alla propria difesa con argomentazioni non di merito ma di rito, non consente a giudizio del Collegio la permanenza dello stesso nell'ambito dell'avvocatura.

In accoglimento del ricorso della Procura viene pertanto comminata all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della radiazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] e in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di OMISSIS applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della radiazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.